

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche. Atto n. 75 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) . 54

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002. C. 2259 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 55

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. C. 2384 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 57

RISOLUZIONI:

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00043*) 58

ALLEGATO (*Risoluzione approvata*) 59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per le politiche europee Andrea Ronchi e il viceministro per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, deplora l'assenza del rappresentante del Governo che impedisce alla Commissione di esprimere all'Assemblea il parere di competenza sugli emendamenti che dovranno essere discussi nella seduta odierna. Riservandosi di riferire tale circostanza all'Assemblea e alla Presidenza della Camera, sospende, quindi, la seduta, che riprenderà non appena il Governo sarà in grado di garantire la dovuta presenza ai lavori della Commissione.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 10.50.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il rappresentante del Governo, sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.55, è ripresa alle 11.25.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il viceministro Vegas per la sua presenza in Commissione e coglie l'occasione per rivolgergli le congratulazioni, della Commissione, per la recente nomina a viceministro. Quindi, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 38.200 della Commissione che modifica, l'articolo 38, comma 1, lettera s), recante uno dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. In particolare la proposta emendativa prevede che venga garantita l'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi i trattamenti più favorevoli applicati nei paesi di provenienza, evitando effetti discriminatori, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza e di eventuali danni all'ambiente. L'emendamento in esame riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 38.25 Damiano ed altri sul quale la Commissione bilancio

ha espresso parere contrario, con avviso conforme del Governo, nella seduta anti-meridiana di ieri. Al riguardo, rileva che i profili problematici di carattere finanziario potrebbero essere superati procedendo ad una riformulazione del testo della proposta emendativa, facendo riferimento ai trattamenti più favorevoli previsti contrattualmente ovvero assicurati a loro carico dai paesi di provenienza. Su tale aspetto chiede di acquisire l'avviso del Governo. Ricorda poi che nella seduta pomeridiana di ieri la Commissione bilancio ha proceduto all'esame dell'articolo aggiuntivo 46.0.200 (nuova formulazione) della Commissione recante principi e criteri direttivi per l'esercizio di una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni. Ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta pomeridiana del 19 maggio 2009 ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavini 46.02, di contenuto sostanzialmente identico alla proposta emendativa in esame in quanto ritenuto suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e non coperti. Osserva che, rispetto alla formulazione dell'articolo aggiuntivo Garavini 46.02, l'articolo aggiuntivo 46.0.200 reca l'indicazione dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 43. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la nuova formulazione della proposta emendativa appaia idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario. L'Assemblea ha inoltre trasmesso una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.0.200 della Commissione, in materia di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina in favore delle regioni confinanti con lo Stato di S. Marino, che istituisce allo scopo un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Nella nuova formulazione alla copertura del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero della difesa, il quale, pur essendo finalizzato a disposizioni di legge

relativi alla specificità delle forze armate e di polizia, reca le necessarie disponibilità. Osserva che l'emendamento non pare pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala ancora che l'Assemblea ha altresì trasmesso l'emendamento 16.200 della Commissione, il quale modifica la disciplina dei periodi di esercizio dell'attività venatoria, consentendo alle regioni di modificare i termini previsti a livello nazionale dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992. Rispetto alla legislazione vigente, che consente alle regioni di derogare a condizione che i termini siano comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, l'emendamento fa venire meno il riferimento a tale arco temporale, richiedendo comunque il rispetto della direttiva 79/409/CEE in materia di protezione delle specie faunistiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità della nuova disciplina con il diritto comunitario, al fine di evitare procedure di infrazione che potrebbero determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Rileva ancora che l'Assemblea ha infine trasmesso l'emendamento 22.201 della Commissione che introduce un ulteriore requisito per la sottoscrizione della domanda di concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza di giochi, richiedendo che nell'ambito dell'esercizio della raccolta dei giochi l'eventuale attività di commercializzazione sia svolta esclusivamente mediante il canale prescelto. Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento. Osserva che infine l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 22.200, il quale riprende testualmente il contenuto del primo periodo dell'emendamento 22.54, in materia di esercizio del poker sportivo, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta di ieri (parere poi ribadito sempre nella giornata di ieri a seguito della richiesta di riesame avanzata dalla Commissione di merito). L'emendamento non riproduce invece la parte del-

l'emendamento 22.54 che rimetteva ad un regolamento la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo e in particolare l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti in relazione a tali tornei. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se la formulazione dell'emendamento 22.200 appare idonea a superare i profili problematici evidenziati con riferimento all'emendamento 22.54.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di riformulazione dell'emendamento 38.200. Rileva poi che invece non si può escludere l'emersione di maggiori oneri dall'articolo aggiuntivo 46.0200, mentre non presentano profili problematici di carattere finanziario gli emendamenti 16.200 e 22.201; esprime poi parere contrario sull'emendamento 22.200. Si sofferma infine sull'articolo aggiuntivo 22.0200, esprimendo in primo luogo dubbi sull'effettiva efficienza del fondo previsto, in considerazione dell'esiguità delle risorse, che inoltre potrebbe comportare richieste emulative da parte di altri territori, con conseguenze finanziarie negative. In secondo luogo, segnala che nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge S. 1167, in materia di lavori usuranti, lavoro pubblico e ammortizzatori sociali, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 14.01000, che utilizza le risorse del fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa proprio per la riqualificazione del personale delle Forze armate. Pertanto, se è vero che al momento le risorse risultano disponibili, ritiene che si tratti di un elemento da tenere in considerazione. Alla luce di queste motivazioni esprime un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 22.0200, nella nuova formulazione.

Massimo POLLEDRI (LNP), con riferimento all'emendamento 22.200, osserva che il testo attuale del comma 31 dell'articolo 22 reca una disciplina del *poker* sportivo, prevedendo che lo stesso venga esercitato per importi limitati e senza scopo di lucro. L'emendamento invece facendo venire meno tali requisiti, e non

prevedendo aggi e tasse su tale gioco, produrrebbe l'effetto di indirizzare verso il poker sportivo somme destinate ad altri giochi, con effetti negativi indiretti per l'erario. Concorda quindi con il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 22.200.

Maino MARCHI (PD) esprime la propria insoddisfazione per il fatto che il Governo non abbia saputo individuare una soluzione per le questioni poste dall'articolo aggiuntivo 46.0200 della Commissione. Al riguardo, richiamando quanto già evidenziato nella seduta di ieri, sottolinea come la Commissione di merito abbia compiuto un rilevante sforzo per superare possibili profili problematici relativi alla copertura finanziaria della proposta emendativa, richiamando in particolare le procedure di esame parlamentare previste nell'articolo 43 del disegno di legge, nonché i principi e criteri direttivi di carattere generale previsti dal provvedimento. Tenuto conto della particolare rilevanza delle questioni affrontate dalla proposta, che intende finalmente rendere operative le squadre investigative comuni, il Governo avrebbe dovuto individuare soluzioni che consentissero l'ulteriore corso della proposta emendativa.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo 46.0200, ricorda l'importanza della materia affrontata da tale proposta e ritiene, trattandosi di una delega, che l'inserimento di una clausola di invarianza potrebbe risultare idonea ad evitare conseguenze finanziarie negative. Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo 22.0200, si interroga sulla reale volontà del Governo di risolvere il problema del differenziale di prezzo alla pompa della benzina tra le zone confinanti con la Repubblica di San Marino e la Repubblica medesima. Infatti nella giornata di ieri l'emendamento risultava palesemente privo di copertura, in quanto le risorse individuate a tal fine erano inesistenti, mentre nella formulazione odierna la copertura a valere sulle risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte

corrente relative al Ministero della difesa risulta politicamente impraticabile, a meno che non si voglia punire il ministro La Russa per le sue recenti improvide dichiarazioni.

Il ministro Andrea RONCHI con riferimento alle osservazioni del deputato Marchi, segnala che il Governo, pur considerando particolarmente rilevante la questione dell'istituzione di squadre investigative comuni tra i Paesi dell'Unione europea, ha sempre valutato inopportuno l'inserimento della disposizione nel provvedimento in esame, ritenendo necessario un maggiore approfondimento delle implicazioni dell'istituzione delle squadre investigative. Al riguardo, segnala che il Ministero dell'interno segue con grande attenzione la questione, che proprio in questi giorni è oggetto di approfondimento a livello comunitario, ricordando che il Ministro Maroni ha di recente svolto colloqui al riguardo con il Commissario europeo competente.

Maino MARCHI (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo 46.0200 è stato approvato dal Comitato dei nove il quale, in base a quanto affermato dal rappresentante del Governo, si sarebbe discostato dalla valutazione dell'Esecutivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative in oggetto;

esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 38.200 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sostituire le parole: « applicati nei Paesi di provenienza » con le seguenti: « previsti

contrattualmente ovvero assicurati a loro carico dai Paesi di provenienza»;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 22.200 e sugli articoli aggiuntivi 22.0200 e 46.0200 (nuova formulazione);

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto».

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede la votazione per parti separate sulla proposta di parere, dichiarando che il suo gruppo è favorevole alla proposta di parere sull'emendamento 38.200, mentre dissente dal giudizio di contrarietà relativo a taluni emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accedendo alla richiesta formulata dal deputato Baretta, pone in votazione la parte della proposta di parere relativa all'emendamento 38.200.

La Commissione approva la proposta di parere relativa all'emendamento 38.200.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione la parte rimanente della proposta di parere.

La Commissione approva la restante parte della proposta di parere.

La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche.

Atto n. 75.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca attuazione della direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che le spese relative all'organismo preposto alla tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, siano finanziate integralmente a valere sulle risorse derivanti dai contributi versati dagli iscritti.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, nel presupposto che le spese relative all'organismo preposto alla tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari siano finanziate integralmente a valere sulle risorse derivanti dai contributi versati dagli iscritti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, propone quindi di

esprimere un parere favorevole sullo schema di regolamento.

La Commissione approva la proposta di parere

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2008.

C. 2320-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso una ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.0200. Ricorda che sulla nuova formulazione del medesimo articolo aggiuntivo la Commissione ha espresso nella seduta odierna parere negativo. L'ulteriore formulazione modifica la copertura utilizzando, anziché le risorse dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 relativa al Fondo per il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio. Al riguardo segnala che, in base all'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria Generale dello Stato, tale autorizzazione legislativa di spesa pre-

senza disponibilità sufficienti a far fronte all'onere. Ritiene tuttavia necessario che il Governo chiarisca se tali risorse possano essere destinate alla finalità prevista dall'emendamento, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Segnala che l'Assemblea ha inoltre trasmesso una nuova formulazione dell'emendamento 22.200 della Commissione, su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario nella seduta di questa mattina. L'emendamento riproduce il testo già esaminato dalla Commissione, che tuttavia diviene un comma aggiuntivo rispetto al comma 31 dell'articolo 22 e non un comma sostitutivo dello stesso come nella precedente formulazione. In altre parole rimane in essere la disciplina recata dal comma 31 dell'articolo 22 che rimette ad un regolamento l'individuazione dell'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo di poker sportivo e le modalità che ne escludono i fini di lucro. Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se il mantenimento della disposizione del comma 31 risulti idoneo a evitare l'insorgenza di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO rileva che i due emendamenti richiamati dal presidente non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di esprimere un parere di nulla osta sull'articolo aggiuntivo 22.0200 (*ulteriore nuova formulazione*) e sull'emendamento 22.200 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il

21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002.

C. 2259 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale autorizza la ratifica dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale – firmato a Skopje il 26 settembre 1998 –, che consta di 18 articoli cinque Annessi e quattro Protocolli aggiuntivi con allegati. Al riguardo, con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, considerato che la relazione illustrativa fa riferimento ad « un ambito operativo ampiamente consolidato » e che risultano già individuate alcune unità di personale assegnate al Quartiere Generale della Brigata della Forza multinazionale, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a valere su quali risorse operino le strutture attualmente esistenti. Ritiene, altresì, necessario che il Governo fornisca informazioni di dettaglio concernenti gli oneri complessivi connessi all'esecuzione dell'Accordo in esame. Tra tali spese rientrano, tra l'altro, gli emolumenti legati al trattamento economico e di missione dei due ufficiali italiani inseriti a titolo permanente nel Comando della Brigata; il contributo nazionale per il *budget* del Comando della Brigata; le spese relative alla gestione della Presidenza del Comitato nel biennio di Presidenza nazionale; le spese relative alle riunioni del Comitato e lo svolgimento di corsi di lingua. Osserva inoltre che, quanto alle modalità di copertura di tali oneri, la relazione illustrativa fa riferimento alle ordinarie disponibilità del Ministero della difesa finalizzate a tale tipo di attività. In proposito, premessa la necessità di verificare l'effettiva capienza di tali risorse rispetto agli oneri derivanti dall'Accordo, rileva che l'utilizzo di disponibilità di bilancio potrebbe rivelarsi non congrua ri-

spetto alla natura degli oneri in questione tra i quali rientrano spese con natura obbligatoria e permanente. Al riguardo chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente in primo luogo che i corsi di lingua verranno effettuati ove sussistano le effettive disponibilità di bilancio da destinare allo scopo. Per quanto attiene agli emolumenti spettanti alle unità di personale assegnate al Quartiere generale di brigata e alle altre tipologie di spesa, segnala che le strutture risultano operare con fondi del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, le quali possono ritenersi congrue ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2259, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l'Europa Sud-orientale, con cinque annessi, firmato a Skopje il 26 settembre 1998, del Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 12 gennaio 1999, del secondo Protocollo aggiuntivo, con annessi, firmato a Bucarest il 30 novembre 1999, del Terzo Protocollo aggiuntivo firmato ad Atene il 21 giugno 2000, del Quarto Protocollo aggiuntivo, con allegati, firmato a Roma l'11 dicembre 2002;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

i corsi di lingua verranno effettuati solo ove sussistano le effettive disponibilità di bilancio;

agli emolumenti delle unità di personale assegnate al quartiere generale di brigata e alle altre connesse tipologie di spesa si provvederà con fondi del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente;

esprime

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007.

C. 2384 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, il quale autorizza la ratifica dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva che l'onere determinato sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica ammonta a 18.620 euro. Rileva infatti che qualora il biglietto aereo costi 2.600 euro, la spesa complessiva sostenuta per l'acquisto di 5 biglietti è pari a 13.000 euro in luogo dei 15.000 indicati dalla relazione tecnica. Ritiene opportuno altresì che il Governo fornisca un chiarimento sull'attività connessa con la « fornitura di servizi di « Assicurazione di qualità » da parte del Ministero della difesa italiano per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo ». In particolare andrebbero chiariti i possibili riflessi finanziari dell'attività in questione precisando, tra l'altro, se la stessa implichi l'assunzione di responsabilità, anche di carattere patrimoniale, in caso di controversie concernenti l'effettiva qualità dei prodotti controllati. Ricorda poi che l'articolo 3 autorizza la spesa di euro 20.620 annui ad anni alterni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero degli affari esteri. Al riguardo,

rileva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Al fine di garantire l'allineamento temporale tra il manifestarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi che la prima riunione del Comitato misto consultivo di cui all'articolo 2 dell'Accordo si terrà a Riad nell'anno 2009.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che il prezzo del biglietto aereo Roma-Riad indicato nella relazione tecnica si basa sui prezzi attualmente praticati e che la prima riunione del Comitato misto è prevista a Riad nel corrente anno

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2384, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che la relazione tecnica contiene un errore materiale nella quantificazione degli oneri;

nel presupposto che la prima riunione del Comitato misto consultivo di cui all'articolo 2 dell'Accordo si tenga a Riad nell'anno 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « euro 20.620 annui » con le seguenti: « 18.620 euro annui ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00043).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 14 maggio 2009.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra la nuova formulazione da lui predisposta della risoluzione 7-00149 da lui predisposta. Al riguardo, segnala in particolare che la nuova formulazione recepisce i due emendamenti presentati dal collega Gioacchino Alfano, nonché la premessa dell'emendamento del collega Cambursano, constatata la contrarietà del Governo sulla modifica proposta al dispositivo. Il nuovo testo tiene altresì conto delle osservazioni pervenute informalmente dal gruppo della Lega Nord, ed in particolare dal collega Bitonci. Ricorda inoltre che proprio nell'edizione odierna *Il Sole 24 Ore* riporta la notizia che finalmente si sta ultimando la predisposizione del decreto attuativo del-

l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, in base al quale anche attraverso garanzie prestate da SACE S.p.A., si potranno accelerare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, consentendo la certificazione del credito. Rileva, che, in base a tali notizie di stampa, risulterebbero esclusi i crediti nei confronti delle Aziende sanitarie locali, che costituiscono in vero la parte più rilevante dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene pertanto importante l'approvazione della risoluzione, che invece fa riferimento a tutti i debiti delle pubbliche amministrazioni, al fine di poter incidere in modo significativo sull'evoluzione della disciplina della materia.

Antonio MISIANI (PD), Marcello DE ANGELIS (PdL), Gioacchino ALFANO (PdL), Roberto SIMONETTI (LNP), Sabatino ARACU (PdL) e Rolando NANNICINI (PD), Giuseppe FALLICA (PdL) sottoscrivono la risoluzione.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO si rimette alla Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che anche i deputati Bitonci e Cambursano hanno sottoscritto la risoluzione. Pone quindi in votazione la risoluzione, come riformulata dal suo presentatore, il deputato Vannucci.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione Vannucci 7-00149, come riformulata dal suo presentatore, che assume il numero 8-00043 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15.20.

ALLEGATO

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici**RISOLUZIONE APPROVATA**

La V Commissione,

premesso che:

la Commissione europea, nel « Piano europeo di ripresa economica », ha insistito sull'importanza di accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

la pubblica amministrazione italiana risulta debitrice nei confronti delle imprese per circa 60 miliardi di euro;

i ritardi medi nei pagamenti superano i 200 giorni, in netta crescita rispetto ai 150 giorni di attesa, in media, stimati alla fine del 2007;

l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto una serie di misure volte ad agevolare il pagamento in tempi certi dei crediti vantati dalle imprese da parte della pubblica amministrazione;

in particolare, si è previsto, al comma 1, che le risorse disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulla auto aziendali siano iscritte nel fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2006 (legge finanziaria per il 2006), e quindi, destinate al rimborso dei creditori delle amministrazioni pubbliche;

il comma 3 della medesima disposizione dispone norme per accelerare, anche attraverso garanzie prestate da imprese di assicurazione e dalla SACE S.p.a., i pagamenti da parte della pubblica amministrazione e dispone la certificazione del credito per lo smobilizzo pro soluto, rimettendo la definizione delle modalità attuative della norma ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

il comma 3-bis del medesimo articolo 9 prevede la possibilità – e non l'obbligo – da parte di regioni ed enti locali di certificare, ai creditori che presentino istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente anche in deroga a diversa previsione contrattuale;

le misure sopra richiamate non stanno trovando concreta attuazione;

in particolare, il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche, iscritto nel capitolo 3084 (u.p.b. 25.1.3) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per il quale la legge finanziaria per il 2006 aveva previsto una dotazione

limitata agli anni 2006, 2007 e 2008, risulta, in base all'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria dello Stato in data 10 aprile 2009, privo di risorse in quanto non si è evidentemente provveduto a riversare nel fondo le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali;

non si è provveduto all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie per le imprese creditrici di pubbliche amministrazioni;

la disposizione del comma 3-bis suscita dubbi interpretativi, facendo riferimento ad una facoltà e non ad un obbligo per gli enti locali nei confronti delle imprese debentrici;

con i commi 365-369 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) venne istituito un Fondo a copertura dei debiti di fornitura delle Amministrazioni statali, tramite il quale i creditori cedevano il proprio titolo alla Cassa depositi e prestiti, che li ristorava a valere su un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma citata prevedeva, nei commi ricordati, che i crediti scaduti ed esigibili, per fornitura di beni e servizi, potessero essere ceduti da parte delle imprese, senza autorizzazione del soggetto debitore, alla Cassa depositi e prestiti, che provvedeva a pagare il creditore. Lo Stato poi restituiva in quindici anni alla Cassa le somme pagate, maggiorate degli interessi;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative idonee a garantire il finanziamento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche provvedendo, una volta accertato l'ammontare dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri, a

destinare al predetto Fondo le somme necessarie e, contestualmente, a ripartirle tra le Amministrazioni interessate;

ad emanare il previsto decreto di attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di favorire il finanziamento delle attività economiche, garantendo, in particolare, liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti di Amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi, e del comma 3-bis per le parti ritenute utili;

a valutare l'opportunità di modificare la disposizione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008 in modo da rendere inequivoco che gli enti locali sono tenuti a rilasciare la certificazione alle imprese creditrici del carattere certo, liquido ed esigibile dei crediti vantati;

a valutare la possibilità di adottare le misure idonee ad assicurare che la certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, risulti idonea ad evitare per le imprese creditrici della pubblica amministrazione ingiuste discriminazioni, ad esempio prevedendo che in presenza della certificazione le medesime imprese non siano tenute all'obbligo di cui all'articolo 117, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di stipulare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, ovvero estendendo a tutte le tipologie di crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 117 che prevede che le sole cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, siano efficaci ed opponibili alle amministrazioni pubbliche debentrici qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;

a valutare l'opportunità di individuare modalità volte ad escludere, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dai saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i pagamenti a residui per spese di investimento effettuati nei

limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 T.U degli enti locali.

(8-00043) « Vannucci, Ceccuzzi, Baretta, Bitonci, Gioacchino Alfano, Toccafondi, Cambursano, Simonetti, Misiani, De Angelis, Aracu, Fallica ».